

Il mandato a vendere o acquistare un immobile deve rivestire la forma scritta

26 Marzo 2003

La Suprema Corte è tornata sulla forma del contratto di mandato quando abbia come oggetto l'acquisto o la vendita di un immobile.

In questo caso, secondo i giudici di legittimità, il contratto dovrà obbligatoriamente redigersi per iscritto, pena la sua nullità.

Nè, sempre secondo la Corte, rileva la distinzione che il mandato sia a vendere ovvero ad acquistare, per cui solo per il primo varrebbe il principio della forma vincolata.

La questione, che rientra in quella più ampia della forma del mandato a compiere atti per i quali è richiesta una forma tipica per la validità, è stata oggetto di un lungo ed acceso dibattito in giurisprudenza come in dottrina.

La Cassazione fornisce un'interpretazione certamente estensiva dell'art.1350 c.c., ma che sembra la più coerente con l'ordinamento.